

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 5 MARZO 1952

(67^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

LOVERA, relatore Pag. 768

« Ampliamento dell'organico del personale dell'Educandato governativo "San Benedetto" di Montagnana » (N. 1928-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 776

(Seguito della discussione)

« Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori, degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle Biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università » (N. 1851):

PRESIDENTE 768 e *passim*
BANFI, relatore 768 e *passim*
TONELLO 770 e *passim*
RUSSO 770
LOVERA 770 e *passim*

FILIPPINI Pag. 770 e *passim*
TROIANO 770
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 771 e *passim*
MAGRÌ 772 e *passim*
PAGE 773 e *passim*
DELLA SETA 774
DE SANCTIS 774
CANONICA 774

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Banfi, Canonica, Cermignani, Ciasca, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Troiano.

ROLFI, Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertola ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nelle scuole elementari ai fini della carriera nelle scuole medie » (N. 1580-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bertola ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

LOVERA, *relatore*. Noi abbiamo approvato il testo della legge così come ci era stato trasmesso dalla Camera dei deputati, salva per quanto concerne il numero degli anni di riconoscimento del servizio. Ci siamo limitati, ossia, a modificare il testo in quanto la Commissione finanze e tesoro aveva posto dei limiti alla concessione del riconoscimento. È, quindi, piuttosto la Camera che si è accorta di una inesattezza nel suo testo.

L'errore, in cui siamo incorsi anche noi, consiste nel fatto che abbiamo considerato il servizio prestato in qualità di istitutore come valevole per la carriera di insegnante nelle scuole medie, mentre a questo già provvede la legge relativa alla validità dei titoli di studio.

Invece, l'intenzione del proponente era che il servizio prestato nelle scuole elementari potesse servire per l'anzianità per quanto attiene alla carriera di istitutore nei Convitti nazionali. In conseguenza, è stato modificato l'articolo 1 nel senso che non è il servizio di istitutore che può servire per la carriera di insegnante nelle scuole medie, ma è invece il servizio di insegnante elementare che può servire nella carriera degli istitutori. La modifica è così pertinente che credo debba essere senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, do lettura dell'articolo unico il quale nel testo approvato dal Senato era così formulato:

Articolo unico.

Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo B o degli istitutori dei convitti nazionali.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario.

Do lettura, adesso, del testo approvato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, in altri ruoli di insegnamento di gruppo B.

Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.

Metto ai voti il nuovo testo, secondo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle Biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università » (N. 1851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle Biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università », di cui era relatore il senatore Castelnuovo. Essendo il senatore Castelnuovo impossibilitato ad intervenire, è stato nominato relatore il senatore Banfi.

BANFI, *relatore*. La Commissione aveva accolto alcuni suggerimenti prospettati in altra riunione dal senatore Castelnuovo. Il progetto

di legge, che ci è presentato, ha i suoi precedenti nel decreto del Capo provvisorio dello Stato, 5 ottobre 1947, n. 1299. La differenza fondamentale è che mentre secondo le norme vigenti sono costituiti nove premi per professori e presidi di scuole medie, per addetti a biblioteche e per assistenti universitari, che vengono dati su parere dell'Accademia dei Lincei, dal Ministro della pubblica istruzione, nella misura di diecimila lire ciascuno, è parso al Ministero che questi premi fossero estremamente irrilevanti nella situazione attuale di valore della lira e che, pertanto, fosse più conveniente sostituirli con premi che avessero un carattere di solennità, sia pure retorica, quale la medaglia d'oro del Ministero della pubblica istruzione.

Non saprei meglio commentare le intenzioni dei legislatori se non leggendo la relazione a stampa che accompagna il disegno di legge.

« I suddetti premi hanno lo scopo di adempiere ad una duplice funzione: costituire da una parte un degno riconoscimento dei meriti dei migliori docenti e studiosi d'Italia; essere dall'altra sprone e incitamento ai giovani che si accingono ad intraprendere una qualsivoglia carriera di studi e che a questi premi guardano come ad un primo ambito successo della vita.

« Ma, come può ben rilevarsi, la consistenza dell'importo di ciascun premio è tutt'altro che adeguata al suo alto significato morale.

« Tale importo, che in origine era di lire quattromila, cifra questa sufficientemente proporzionata, per i tempi, alla importanza dei premi, fu dal citato decreto del 1947 elevato a lire diecimila.

« Ma questa cifra, già insignificante a quell'epoca, ora può dirsi assolutamente irrisoria di fronte ai successivi mutamenti che da allora ha subito il valore della moneta.

« Provvedimento quanto mai opportuno sarebbe stato quindi di restituire a questi premi la consistenza che essi avevano quando furono creati, elevando il relativo importo ad una cifra veramente idonea a ridar loro la dignità e l'importanza che essi hanno purtroppo in gran parte perdute.

« Ma le difficoltà sempre crescenti della Finanza dello Stato non hanno consentito un sacrificio del genere.

« Il Ministero della pubblica istruzione quindi ha ritenuto che l'unica soluzione possibile per conciliare le due opposte esigenze di limitare la spesa dei premi e di restituire loro tutta l'importanza e l'interesse di un tempo non fosse altra che quella di modificare l'ordinamento dei premi stessi in maniera da sostituire quelli attuali in denaro con altri dello stesso valore, ma di ben altro significato morale, come medaglie d'oro, il cui conferimento fosse accompagnato da particolare solennità ».

Il parere del senatore Castelnuovo, prospettato in altra riunione, fu, tuttavia, orientato secondo punti di vista intesi a modificare radicalmente il provvedimento. La maggior parte della Commissione fu consenziente in linea generale, e il senatore Castelnuovo si ripromise di presentare gli opportuni emendamenti; cosa che oggi egli ha fatto. Gli emendamenti avviano, anzitutto, all'importante problema delle persone cui debba essere concesso di concorrere ai premi; riguardano, poi, il carattere e la misura dei premi stessi.

Primo punto. È sembrato al senatore Castelnuovo che i concorrenti, così come nel progetto governativo, costituissero una massa troppo eterogenea composta di persone che hanno per altra via la possibilità di avere il riconoscimento del loro valore e che, quindi, ci si dovesse limitare agli insegnanti e ai presidi delle scuole secondarie; infatti gli addetti alle pubbliche biblioteche e gli assistenti universitari si trovano in condizione diversa per differenti ragioni. La categoria degli addetti alle biblioteche si interessa di studi così particolari e determinati che è forse eccessivo disporre un premio annuale per quanto concerne i loro lavori. D'altra parte gli assistenti universitari hanno altri modi di far valere le loro capacità scientifiche e possono partecipare a concorsi speciali.

La prima modifica, proposta dal senatore Castelnuovo, consiste, quindi, nel ridurre ai soli professori e presidi delle scuole secondarie di Stato o pareggiate il beneficio di poter concorrere ai premi.

Il secondo aspetto delle proposte fatte dal senatore Castelnuovo riguarda, invece, il carattere del premio; e al riguardo ritengo che tutti noi siamo stati forse commossi dalle parole della relazione, là dove si dice: « sostituire quelli

attuali in danaro con altri dello stesso valore, ma di ben altro significato morale, come medaglie d'oro ». Non è detto, però, che una medaglia abbia un significato morale superiore al premio in denaro; si è già fatto osservare, anzi, che nella carenza di mezzi in cui i nostri studiosi si trovano, il premio in denaro rappresenta uno sprone molto più concreto e deciso allo sviluppo della loro attività. Per quanto non possa corrispondere al valore dell'opera, un premio in denaro, che riesca a garantire la possibilità di tranquillo studio al giovane che si avvia su questa strada, è forse meglio di una medaglia d'oro.

Riconfermato il carattere del premio come premio in denaro, resta, tuttavia, da considerare la somma alla quale si può arrivare. I calcoli e le cifre che ci espone il senatore Castelnovo sono di una tale modestia da non comportare nessuna variazione di bilancio. Si tratta di portare le cifre a questa quota: mentre con il sistema attuale di diecimila lire a premio la spesa dello Stato era di 90 mila lire all'anno, col sistema proposto dal senatore Castelnovo i premi comporterebbero una spesa di 400 mila lire ed ogni premio sarebbe di 50 mila lire se venissero premiate tutte le otto categorie ogni anno, o di 100 mila lire se i premi venissero dati alternativamente un anno alle quattro categorie di carattere umanistico e l'anno successivo alle categorie di carattere scientifico.

TONELLO. La proposta di 100 mila lire rimedia all'impressione eccessivamente triste che si riceveva dalla somma troppo modesta di lire diecimila. Infatti, o si porta il premio ad una somma adeguata ai bisogni di uno studioso, oppure, se ciò non è possibile, tanto vale assegnare i premi ogni due anni, invece che tutti gli anni.

RUSSO. Sono d'accordo sul premio in danaro, ma vorrei che si desse anche un diploma, un documento che potesse servire come titolo agli effetti della carriera.

BANFI, *relatore*. Posso aggiungere che in uno degli emendamenti del senatore Castelnovo è considerata tale eventualità: « I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore; la iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale ».

LOVERA. Sono d'accordo sulla opportunità

di elevare la cifra dei premi; mi pare che data la non considerevole somma concessa (si tratta di 400 mila lire all'anno), poichè la Commissione non ha espresso parere sfavorevole al disegno di legge, si potrebbe consentire all'aumento della cifra. Sono molti gli insegnanti che vogliono dedicarsi agli studi e che si trovano in difficoltà gravi nel pubblicare i loro lavori; proporrei, pertanto, di concedere 100 mila lire ma di lasciare ugualmente il premio annuale per tutte le otto categorie, senza ridurlo soltanto a quattro categorie, perchè in tal modo verrebbero esclusi molto studiosi.

FILIPPINI. Bisognerà ascoltare al riguardo il parere della Commissione finanze e tesoro.

TROIANO. Debbo far presente che mentre una volta i libri costavano 10, 15, 20 lire, oggi costano molto di più. Discende da ciò che centomila lire risultano una ben misera cosa. Rivalutiamo la moneta per lo meno a sessanta volte. Faccio pertanto la proposta di portare la cifra dei premi a 250 mila lire. Penso che la Commissione finanze e tesoro non troverà troppa difficoltà ad accettare un simile esiguo aumento in confronto a tanti miliardi che si spendono per altre attività.

PRESIDENTE. Desidero sottoporre all'esame della Commissione alcuni dati precisi. Per quel che riguarda la copertura, la legge che abbiamo sotto gli occhi fa riferimento al capitolo 182 del bilancio delle Pubblica istruzione 1950-51, che è diventato, nell'attuale bilancio, che verrà presto in discussione, il capitolo 176 « Assegno a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei », assegno che è di 55 milioni. Sicchè l'aumento che apportiamo a questi premi grava sull'assegno dell'Accademia dei Lincei, sui 55 milioni, e va a detrazione di tale assegno. Formalmente, quindi, siamo a posto; sia che vogliamo una spesa di mezzo milione, sia che la vogliamo nella misura di uno o due milioni, la copertura rimane sempre nei limiti dei 55 milioni. Sostanzialmente, però, l'Accademia dei Lincei ha già espresso più volte lagnanze per l'insufficienza della sua dotazione. Quindi da questa parte la nostra iniziativa si troverebbe vincolata da ragioni evidenti di opportunità e di deferenza verso l'Accademia dei Lincei. Ritengo, però, che la via di uscita si possa trovare non difficilmente, perchè in occasione del-

l'esame del bilancio della Pubblica istruzione per l'esercizio 1952-53 abbiamo modo di proporre e di far approvare taluni emendamenti che permettano, con storni da un capitolo all'altro, di venire incontro a determinate esigenze, come la presente. Se il relatore del bilancio, senatore Magrì, d'accordo con noi, vorrà proporre, per esempio, un aumento di uno o due milioni sulla dotazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, evidentemente nella stessa misura potremo provvedere ad aumentare i premi per i professori di scuola media.

Questa mi pare tecnicamente la via più sicura senza vincolarci in alcun modo al parere della Commissione finanze e tesoro, parere che è stato però richiesto da noi; tuttavia sono già scaduti i termini per la risposta e siamo quindi autorizzati a deliberare, perchè, come la Commissione sa, il Regolamento fissa un termine per il parere.

Se la Commissione crede di seguire la strada che ho indicato potremmo con una certa indipendenza di spirito procedere ad esaminare la entità di questi premi e la procedura dell'assegnazione.

Se non si fanno osservazioni, resta allora inteso che in sede di approvazione del bilancio della Pubblica istruzione quando il relatore, senatore Magrì, ci esporrà le sue proposte, terremo bene presente in prima linea la possibilità di aumentare in una determinata cifra il capitolo 176. Debbo aggiungere che l'esperienza ci insegna che un premio di 100 mila lire è oggi da tutti, persino dagli studenti delle scuole secondarie, ritenuto un premio irrisorio. Ho occasione di presiedere alcune Commissioni che hanno l'ufficio di assegnare premi di vario ordine; constato che i premi di uno o due milioni sono largamente richiesti, mentre i premi di 100, 50, e 25 mila lire molte volte vanno deserti per mancanza di aspiranti, a tal punto viene considerata irrisoria la cifra. Nel caso specifico ho sentito da alcuni colleghi parlare di un premio di 100 mila lire, che possa permettere la pubblicazione di opere; forse non sarà sufficiente neanche alla pubblicazione di un opuscolo. Perciò tutto quello che potremo fare per elevare i premi ad un minimo di 200 mila lire sarebbe, credo, molto opportuno. Forse taluni dei colleghi ricordano che in tempi meno

feroci e più leggiadri i premi avevano una misura di 2.000 lire. Quindi una rivalutazione di cento volte, trattandosi di spese di stampa, ecc. è la minima che si possa fare. Credo, dunque, che si potrebbe portare il premio a 200 mila lire, con il suggerimento di assegnarlo ogni due anni; ciò è opportuno anche perchè non è probabile che ogni anno si trovino concorrenti abbastanza qualificati per conseguire il premio, mentre nel biennio è più probabile che vi siano concorrenti veramente benemeriti. Del resto anche nel passato si osservava un ritmo biennale: un anno il gruppo così detto delle scienze umanistiche o morali, un altro anno il gruppo delle scienze empiriche e sperimentali. Anche questa mi parrebbe una direttiva buona, opportuna e che risponde alla prassi. In conclusione: premio biennale, premio di 200 mila lire, spesa a carico del bilancio dell'Accademia dei Lincei opportunamente aumentato in sede di emendamenti al bilancio.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe suggerire la pubblicazione delle opere premiate negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

BANFI, *relatore*. Alcune opere sono già a stampa.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con la mia proposta le difficoltà delle pubblicazioni potrebbero essere eliminate.

PRESIDENTE. Ciò già avviene, perchè tutte le grandi Accademie pubblicano lavori sotto determinate condizioni. Nella crisi del dopoguerra talune Accademie non si sono trovate più nella condizione di poter pubblicare; ma la crisi si va lentamente superando e le pubblicazioni sono riprese. In particolare le pubblicazioni dell'Accademia dei Lincei hanno ripreso regolarmente.

FILIPPINI. Desidererei un chiarimento: il premio sarebbe concesso a tutte le categorie indicate nel progetto di legge?

PRESIDENTE. Si tratta di un altro punto che non abbiamo discusso, ma nell'emendamento Castelnuovo-Banfi è previsto che il premio sia conferito soltanto ai professori, considerandosi che le altre categorie, cioè gli assistenti universitari, i bibliotecari, ecc., abbiano soddisfazione per altro mezzo. Il concetto del sena-

tore Castelnuovo era di ridurre questi premi alla pristina forma, che considerava soltanto gli insegnanti liceali. A tale categoria poi si sono aggiunte altre categorie, le quali, tuttavia, hanno già altri modi di soddisfazione. Per esempio, gli assistenti universitari hanno riconoscimenti annui da parte delle Università ed hanno facili possibilità di accedere alle pubblicazioni accademiche. La stessa legge Ermini, che approvammo, come certamente il senatore Filippini ricorderà, con un contributo statale di un miliardo e duecento milioni, prevedeva (essa è già entrata in applicazione) per gli assistenti universitari che una quota delle soprattasse andasse a loro favore appunto a titolo di premio di operosità scientifica.

MAGRÌ. Per quanto riguarda l'importo dei premi, e cioè la proposta di elevarli a 200 mila lire, sono perfettamente d'accordo; non così per quanto riguarda il numero dei premi. Io penso che essendo molto cresciuto negli ultimi anni il numero dei professori di scuole secondaria, che si sono moltiplicati, se non mi sbaglia per dieci rispetto all'epoca in cui si cominciò a concedere tali premi, un premio ogni due anni per ciascuna disciplina sia troppo poco. Dobbiamo da un canto incoraggiare i professori in questi lavori di carattere scientifico; d'altro canto, non dovremmo mettere la Commissione nell'imbarazzo di dover trascurare taluni lavori o limitarsi, come suol farsi, soltanto a segnalare lavori eventualmente pregevoli.

Pur mantenendo la premiazione biennale, io sarei d'avviso di prevedere la possibilità di un secondo premio di importo minore per ciascuna disciplina, cioè un primo premio, per esempio di 200 mila lire, e un secondo premio di 100 mila lire. Nel caso che non siano presentati lavori degni di premiazione, la Commissione può sempre non assegnare premi ed eventualmente rimandarne l'assegnazione ad altra premiazione dopo il biennio. Vorrei prevedere dunque la possibilità di assegnare per lo meno un secondo premio a lavori che siano degni di considerazione, sia pure in secondo piano rispetto ai lavori premiati. Giunti ad esaminare l'articolo, mi riprometto, infatti, di proporre che si prevedano quattro primi premi e quattro secondi premi.

PRESIDENTE. Tutto ciò aumenta ancora la spesa.

MAGRÌ. Ma si tratta di poco, se pensiamo che gli insegnanti di scuola media sono...

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Settantamila.

MAGRÌ. Si tratta dunque di un'enorme massa di possibili concorrenti.

BANFI, *relatore*. Nella mia esposizione ho voluto prospettare il pensiero del senatore Castelnuovo perchè mi premeva di far presenti con precisione quali fossero le sue idee. È naturale che io sono favorevole ad elevare la cifra di 100 mila lire, che rappresenta ancora un premio eccessivamente basso. Per quanto riguarda la proposta del senatore Magrì, essa è indubbiamente allettante. Il secondo premio invita un maggior numero di concorrenti, ma ho l'impressione che se dovessimo chiedere degli altri sacrifici, otterremo maggior vantaggio a chiederli per un solo premio, cioè elevando la entità del premio. Ho il timore che con un secondo premio di 70, 80, 100 mila lire si abbassi il tono dell'intero conferimento dei premi; mentre nella tradizione delle premiazioni dell'Accademia dei Lincei si sono avuti casi di premiazioni di lavori che poi hanno avuto una efficacia scientifica vera. In fondo non è che vogliamo aiutare personalmente i singoli insegnanti; vogliamo aiutare la scienza, cioè la capacità degli insegnanti a produrre qualcosa che sia scientificamente valido. È per queste ragioni che, nonostante il favore di principio ad estendere il più possibile il premio, mi sento molto in dubbio nell'accettare la proposta. Per conto mio preferisco che allora si tenga conto della possibilità di dischiudere le casseforti del Tesoro per elevare ancora di 50 mila lire il primo premio portandolo a 250 mila lire; o, se volessimo fare qualcosa di più completo, potremmo mantenere le 200 mila lire per tutti i premi annuali, in modo che ci fosse la possibilità di distribuire non un solo premio, ma più di un premio nel biennio.

Per quel che riguarda la diminuzione delle categorie, debbo dire che una delle ragioni è la seguente: il professore delle scuole secondarie, il preside, dal momento in cui è entrato in carriera viene spesso a trovarsi isolato dal mondo studioso, obbligato ad un faticosissimo lavoro, allontanato dai centri dove si forgiavano i futuri professori universitari, avulso dal contatto con professori universitari. Ora, dato che

fra costoro possiamo sempre trovare un certo numero che si dedicano con passione e sacrificio agli studi scientifici, credo che aiutarli sia una cosa essenziale; e per aiutarli non bisogna metterli in concorrenza con i professori più giovani, magari con degli assistenti che hanno tutti gli aiuti, gli appoggi e i mezzi per poter continuare la carriera scientifica.

Questa è stata, credo, l'opinione del senatore Castelnuovo; e mi pare che essa sia fondata.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo col senatore Banfi.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti: *a)* di scienze filosofiche e sociali; *b)* di scienze giuridiche ed economiche; *c)* di scienze storiche; *d)* di scienze filologiche; *e)* di scienze paleografiche, bibliografiche e biblioteconomiche; *f)* di scienze matematiche; *g)* di scienze fisiche; *h)* di scienze chimiche; *i)* di scienze naturali.

I senatori Castelnuovo e Banfi propongono per l'articolo una soluzione alternativa, che consiste nella scelta fra i seguenti due testi. Il primo è così formulato: « Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti: *a)* di scienze filosofiche e sociali; *b)* di scienze giuridiche ed economiche; *c)* di scienze storiche e scienze ausiliarie della storia; *d)* di scienze filologiche e letterarie; *e)* di scienze matematiche; *f)* di scienze fisiche; *g)* di scienze chimiche; *h)* di scienze naturali ».

Il secondo è del seguente tenore: « Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti gruppi: *I gruppo*: *a)* scienze filosofiche e sociali; *b)* scienze giuridiche ed economiche; *c)* scienze storiche e scienze ausiliarie della storia; *d)* scienze filologiche e letterarie. *II gruppo*: *e)* scienze matematiche;

f) scienze fisiche; *g)* scienze chimiche; *h)* scienze naturali.

« Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e così via alternativamente ».

BANFI, *relatore*. Mantengo il secondo testo e dichiaro di volere elevare la misura dei premi a lire duecentomila.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il senatore Banfi non tiene conto del fatto che i premi annuali possono mettere in evidenza persone non molto preparate con lavori non eccessivamente pregevoli.

MAGRÌ. Quando non vi sono dei buoni lavori, il premio non verrà assegnato.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur dichiarandomi d'accordo che l'importo del premio debba essere elevato, d'altro canto ritengo che sia bene assegnare i premi ogni due anni. In tal modo le Commissioni ricompenseranno lavori davvero meritevoli.

PRESIDENTE. Stabilendo quattro premi per anno magari di 250 mila lire ciascuno, invece di 200 mila, la spesa sarà ridotta ad un milione per ogni esercizio finanziario; e si potranno alternare le classi morali con le classi scientifiche, impedendo così che decada il livello del giudizio e del concorso.

BANFI, *relatore*. Mi dichiaro favorevole a questa proposta.

LOVERA. La cifra è allettante; ma quattro premi sono pochi.

PAGE Leggo nell'ultima parte della relazione ministeriale la seguente dichiarazione: « La confortante ripresa degli scambi culturali fra l'Italia e gli altri Stati... la necessità sempre crescente di una collaborazione internazionale specialmente nel campo delle discipline scientifiche-sperimentali; l'essenza stessa infine della indagine scientifica... ha posto in evidenza la opportunità che per il concorso a premi ministeriali sia tenuto conto anche di pubblicazioni redatte o edite su periodici stranieri ». Ora io domando che il concetto espresso nella relazione sia trasportato anche nella legge. Per esempio all'articolo 1 dove si legge: « Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i miglio-

ri lavori... » aggiungerei: « anche in lingua straniera ».

TONELLO. In tal modo verremmo a dare alla presente distribuzione di premi un carattere internazionale assolutamente fuori luogo, dato che i premi debbono essere dati ai professori italiani.

PAGE. Ma io mi riferisco ai professori italiani che insegnano lingue straniere.

BANFI, *relatore*. È vero che nella relazione è fatto cenno, e con molta abbondanza, a ciò che ha rilevato il senatore Page. D'altra parte nel disegno di legge non è fatta parola di scritti in lingua straniera: il che vuol dire che, in qualunque lingua siano scritti i lavori, essi debbono essere indistintamente valutati dalla Commissione. Ho fatto, del resto, parte di una Commissione per l'attribuzione di premi; e posso dire che non si è mai fatta questione di testi scritti in italiano o in lingue straniere.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi pare che sia conveniente introdurre un simile concetto in un testo legislativo italiano. Mi sembra, pertanto, sufficiente quanto dice la relazione e quanto è confermato dai lavori preparatori.

PAGE. Ho fatto la proposta solo perchè la legge riuscisse chiara su questo punto.

PRESIDENTE. È verissimo che, allo stato delle cose, si ammettono ai concorsi titoli a stampa in qualunque lingua essi siano redatti, naturalmente lingue di cultura: italiano, francese, inglese, tedesco, latino, e via dicendo. Mi pare dunque che sia inutile l'emendamento del senatore Page: poichè la legge non porta restrizioni, è evidente che debba essere applicato il criterio più largo possibile.

PAGE. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Vorrei suggerire qualche emendamento formale all'articolo proposto dai senatori Castelnuovo e Banfi. Domando, prima di tutto, al senatore Banfi se crede di mantenere la dicitura « scienze filosofiche e sociali ».

BANFI, *relatore*. Dato il significato che da noi hanno le parole « scienze sociali », questa dicitura diventa così estensiva che in fondo in questa prima categoria possono essere comprese anche le scienze giuridiche ed economiche, e molte altre ancora vivi!

PRESIDENTE. Che sono anche nella seconda categoria.

BANFI, *relatore*. D'altra parte (e qui mi rivolgo al collega Saporì) anche nelle nostre Facoltà giuridiche l'unione degli studi economici con quelli giuridici non ha dato risultati fecondi. Quindi la categoria delle scienze giuridiche ed economiche corrisponde ad una classificazione empirica e non scientifica.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nelle scuole medie la cattedra è unica per gli insegnamenti di scienze giuridiche ed economiche. Occorre, quindi, tenere conto di un motivo di indole pratica.

DELLA SETA. A me sembra, filosoficamente parlando, che la prima categoria scienze filosofiche e sociali debba limitarsi alle scienze filosofiche, perchè le scienze sociali si riconnettono alle scienze giuridiche ed economiche e vanno, pertanto, incluse nella seconda categoria.

PRESIDENTE. È giusto. Quindi il primo gruppo comprenderebbe: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche, economiche e sociali. Poi viene considerata la categoria delle « scienze storiche e ausiliarie della storia ».

DE SANCTIS. Questa dizione mi sembra opportuna.

PRESIDENTE. Alla lettera d) è detto: « scienze filologiche e letterarie ». Di quali si tratta?

BANFI, *relatore*. Si vuole intendere la critica storica, e la storia è intesa nel senso di storia della letteratura.

PRESIDENTE. È forse più conveniente la dizione: « scienze filologiche, storia e critica letteraria ».

DE SANCTIS. Io direi semplicemente « critica letteraria ».

BANFI, *relatore*. In tal caso si escluderebbe la storia dell'arte.

PRESIDENTE. È compresa nella parola « storia ».

DE SANCTIS. Proporrei che si dicesse: d) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica.

CANONICA. Sono del parere che debba essere considerata anche la storia dell'arte, per l'importanza che essa ha nella formazione culturale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Castelnuovo così modificato: « *d*) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo alla seconda parte dell'emendamento: « *II gruppo*: *e*) scienze matematiche; *f*) scienze fisiche; *g*) scienze chimiche; *h*) scienze naturali.

Il primo anno i concorsi saranno banditi per per le quattro materie del secondo gruppo; e così via alternativamente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 1 nel suo complesso, secondo le modifiche che sono state approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, sempre nel testo proposto dal senatore Castelnuovo. Esso dice:

« Possono partecipare al concorso i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati e supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento degli istituti e scuole di Stato, pareggiate o parificate, della istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica ».

LOVERA. Sostituirei le parole: « o parificate » con le altre « o legalmente riconosciute ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2 di cui si è data lettura, come risulta in seguito all'emendamento del senatore Lovera. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Faccio presente che per l'articolo 3 il senatore Castelnuovo ne ha proposto la soppressione, che consegue, del resto, dalle modificazioni apportate all'articolo 2. Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

Passiamo ora all'articolo 4, proposto dal senatore Castelnuovo, che risulta così formulato: « I premi sono indivisibili di 250.000 lire ciascuno.

« L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori e proclama i vincitori nella sua seduta solenne annuale.

« I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore; la iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale ».

Proporrei che dopo le parole: « proclama i vincitori » si aggiungessero le altre: « e conferisce i premi ».

Metto ai voti tale articolo con l'aggiunta proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 5 che è così formulato dal senatore Castelnuovo:

« I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati nel quinquennio che precede la data di chiusura del concorso.

« I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro ente od istituto ».

MAGRÌ. Per evidenti ragioni propongo il seguente comma aggiuntivo: « Nessun lavoro può essere presentato più di una volta ai concorsi di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Magrì.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo come risulta dalla modifica apportatavi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Il bando di concorso stabilisce il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e da ogni altra disposizione necessaria.

Il bando è pubblicato negli atti della Accademia nazionale dei Lincei e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 7.

Alla spesa derivante dal presente provvedimento, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati nel ca-

pitolo 182 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1950-51 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Questo articolo va modificato per quanto riguarda il numero del capitolo e dell'esercizio.

Propongo, pertanto, la seguente formulazione: « Alla spesa derivante dalla presente legge, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati nel capitolo 176 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Quindi la prima assegnazione avverrebbe con il nuovo bilancio.

Credo, però, riguardoso che la Commissione non voti questo articolo, prima che io lo sottoponga al senatore Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Passiamo quindi all'articolo 8:

Art. 8.

È abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1299.

(È approvato).

Sull'articolo 7 riferirò alla Commissione finanze e tesoro, e successivamente voteremo questo articolo e la legge nel suo complesso.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ampliamento dell'organico del personale dell'Educandato governativo "San Benedetto" di Montagnana** » (N. 1928-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ampliamen-

to dell'organico del personale dell'Educandato governativo "San Benedetto" di Montagnana ».

Noi abbiamo già approvato questo disegno di legge, ma in base ad un parere della 5^a Commissione abbiamo fissato la decorrenza a partire dal 1° luglio 1951. La Camera dei deputati ha rilevato che la copertura esiste e che pertanto la legge può essere approvata nel suo testo originale.

Metto ai voti, quindi, l'articolo 2 nel nuovo testo trasmesso dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1950.

Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 6 000.000 derivante dalla presente legge verrà provveduto per l'esercizio finanziario 1950-51 mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Per l'esercizio 1951-52 verrà fatto fronte alla maggiore spesa di cui sopra mediante riduzione di equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.